



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 171 del 23/02/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 23 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 61/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 61/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 61 promosso dalla società POL. RIPE SAN GINESIO A.S.D. in data 12/02/2026 avverso la sanzione della squalifica fino al 23/03/2026 al tecnico PAGNANINI GREGORJ applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 73 del 06/02/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. PAGNANINI GREGORJ fino al 06/03/2026.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Donatella Bordi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 62/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 62/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 62 promosso dalla società A.P.D. TERRE DEL LACRIMA in data 16/02/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore MAGINI ANDREA applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 69 del 11/02/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. MAGINI ANDREA a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Paoletti

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *
* * *

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 163 – RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2026**

**Reclamo n. 57/CSAT 2025/2026
Decisione n. 57/CSAT 2025/2026**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scalonì – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 16 febbraio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 57 promosso dalla società A.S.D. POLVERIGI C/5 in data 06/02/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara POLVERIGI C/5 – CHIARAVALLE FUTSAL con il risultato di 0-6 applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 78 del 04/02/2026 Calcio a Cinque,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letti il preannuncio ed il reclamo;
 - relatore Marco Marconi;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 6 febbraio 2026 la società POLVERIGI C/5 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara POLVERIGI C/5 – CHIARAVALLE FUTSAL con il risultato di 0-6 applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 78 del 04/02/2026 Calcio a Cinque, chiedendo che venisse annullata la decisione emessa dal Giudice Sportivo e disposto il recupero della gara in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in quanto non sono state depositate in atti le ricevute di accettazione e di consegna dell'invio del preannuncio e del reclamo alla società contro-interessata tramite pec, come è necessario fare per certificare la corretta instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. POLVERIGI C/5.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Relatore
Marco Marconi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 58/CSAT 2025/2026
Decisione n. 58/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scalonì – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 16 febbraio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 58 promosso dalla società U.S. TRE TORRI A.S.D. in data 08/02/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) comminata alla società medesima applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 78 Calcio a Cinque del 04/02/2026,

- . esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Francesco Scaloni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue, ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 28 gennaio 2026 la società U.S. TRE TORRI A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) comminata alla società medesima applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 78 Calcio a Cinque del 04/02/2026, chiedendo alla Corte di revocare la sanzione o, in subordine di ridurla ad equità.

La reclamante ha sostenuto che i fatti come refertati dal direttore di gara non corrispondano a quanto effettivamente accaduto in quanto nessun lancio di acqua sarebbe mai avvenuto e vi sarebbero state soltanto proteste in occasione di discutibili decisioni prese dall'arbitro.

La reclamante ha anche depositato dichiarazioni di alcuni tesserati in merito all'accaduto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che le dichiarazioni prodotte in atti sono inammissibili e quindi che le stesse non possono trovare ingresso in questo procedimento, mentre va ricordato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce: *"I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."*

Nel referto è attestato che *"Durante tutto il corso della gara la tifoseria ospite mi insultava apostrofandomi come coglione, figlio di puttana, pezzo di merda, stronzo, incapace; inoltre più di una volta dagli spalti sempre sotto la parte riservata alla tifoseria ospite è stata gettata acqua pericolosa per l'incolumità dei calciatori e di noi direttori di gara."*

Alla luce di tali reiterati comportamenti, il reclamo deve esser respinto, risultando congrua la sanzione irrogata.

P.Q.M.

a Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società U.S. TRE TORRI A.S.D..

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 59/CSAT 2025/2026
Decisione n. 59/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 16 febbraio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 59 promosso dalla società G.S. MURAGLIA S.S.D. in data 09/02/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 700,00 (settecento/00) comminata alla società medesima applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Francesco Scaloni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue, ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 9 febbraio 2026 la società G.S. MURAGLIA S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 700,00 (settecento/00) irrogata alla società medesima dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026, chiedendone la riduzione sulla base delle affermazioni che il clima di tensione sarebbe stato innescato dalla provocazione messa in atto dal dirigente della FC Academy signor Rosario Messina, il che avrebbe comportato una reazione non corretta da parte di alcuni propri sostenitori.

A sostegno del reclamo, la ricorrente ha prodotto alcune dichiarazioni di alcuni tesserati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che le dichiarazioni prodotte in atti sono inammissibili e quindi che le stesse non possono trovare ingresso in questo procedimento, mentre va ricordato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *"I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."*

Nel referto risultano attestati due differenti comportamenti sanzionabili di cui è responsabile G.S. MURAGLIA S.S.D. ovvero sotto la voce PUBBLICO e DIRIGENTI *"Durante lo svolgimento della gara udivo distintamente alcuni sostenitori della squadra ospite rivolgere nei miei confronti frasi offensive e di carattere sessista, tra cui le espressioni sei una puttana."*, mentre sotto la voce NOTE è stato attestato che a causa del fatto che la squadra ospitante aveva lasciato aperto il cancello di separazione tra il terreno di gioco e il pubblico (per la quale violazione la stessa è stata sanzionata) diversi sostenitori della reclamante sono entrati nella zona antistante gli spogliatoi ed hanno iniziato ad insultare il sig. Messina che reagiva, cercando di venire a contatto con loro.

Inoltre circa 20 sostenitori del MURAGLIA si sono accalcati dietro la recinzione che separa l'area spogliatoi, proferendo pesanti minacce nei confronti del Messina: la situazione diventava grave tanto da indurre l'arbitro a richiedere l'intervento della forza pubblica.

Risultano quindi comprovati i due diversi comportamenti sanzionabili commessi dai sostenitori della reclamante ovvero gli insulti sessisti rivolti al direttore di gara durante la gara e l'ingresso a fine partita di alcuni di loro nell'area antistante gli spogliatoi con frasi offensive ed ingiurie al dirigente avversario, nonché le minacce proferite dagli altri sostenitori accalcati fuori dalla recinzione, con necessità di far intervenire la forza pubblica.

Alla luce di tali plurimi comportamenti, il reclamo deve essere respinto, risultando congrua la sanzione irrogata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società G.S. MURAGLIA S.S.D. Dichiaro dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Presidente e relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 60/CSAT 2025/2026
Decisione n. 60/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 16 febbraio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 60 promosso dal Sig. COGNIGNI LUCA in data 11/02/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026,

- letto il preannuncio ed il reclamo;
 - accolta la richiesta di anticipazione della udienza di discussione inoltrata dal reclamante;
 - sentito il reclamante alla richiesta audizione;
 - relatore Lorenzo Casagrande Albano;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 11 febbraio 2026 COGNIGNI LUCA a mezzo dell'avv. Patrizia Gioia ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026, chiedendo alla Corte di annullare la sanzione o, in subordine di ridurla in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Il COGNIGNI ha sostenuto l'insussistenza della condotta violenta nel suo comportamento ed una erronea interpretazione da parte dell'arbitro dell'accaduto in quanto si sarebbe verificato soltanto un contatto tra i giocatori senza che egli abbia sferrato *"nessun pugno violento al volto"*.

A sostegno di tale versione il reclamante ha prodotto un video.

Inoltre il COGNIGNI ha richiamato alcune decisioni che, a suo dire, dimostrerebbero che la sanzione inflittagli è troppo punitiva e non congrua e che deve essere ridotta: a sostegno di tale ulteriore tesi difensiva il reclamante ha allegato un altro video di altra gara relativamente alla quale un calciatore avrebbe ricevuto una squalifica di solo due gare per un comportamento asseritamente più grave di quello da lui messo in atto.

Alla richiesta riunione, l'avv. Patrizia Gioia ha insistito nelle richieste svolte nel reclamo, ribadendo le argomentazioni nello stesso svolte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esclusa l'utilizzabilità dei video prodotti dal reclamante, non rientrando la fattispecie in quella prevista dall'art. 61 CGS in cui la Corte può acquisirli agli atti e porli a sostegno delle proprie decisioni.

Va inoltre rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *"I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."*

Nel referto della gara in esame l'arbitro ha attestato di aver espulso il COGNIGNI perché *"Il calciatore n 9 LUCA COGNIGNI della squadra ospite TRODICA CALCIO ASD al 42° del 2T ha sferrato un pugno violento al volto del difendente della squadra ospitante, disinteressandosi completamente della contesa del pallone nell'area di rigore del U.S. TOLENTINO"*.

Alla luce di tale inequivocabile descrizione del comportamento messo in atto dal COGNIGNI che risulta configurare con certezza la condotta violenta prevista dall'art. 38 CGS il reclamo deve essere respinto, risultando congrua la sanzione irrogata nel minimo edittale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. COGNIGNI LUCA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 23/02/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)